

Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno

(Legge federale sull'assistenza, LAS)

Modifica del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 19 giugno 2012¹;

visto il parere del Consiglio federale del 15 agosto 2012²,

decreta:

I

La legge federale del 24 giugno 1977³ sull'assistenza è modificata come segue:

Ingresso, primo comma

visto l'articolo 115 della Costituzione federale⁴;

Art. 8

Abrogato

Titolo prima dell'art. 14

Capitolo 2: Obbligo di rimborsare le spese

Art. 14, rubrica e cpv. 2

Obbligo del Cantone di domicilio

2 Abrogato

Sezione 2 (art. 15–17) e titolo prima dell'art. 18

Abrogati

Art. 18, rubrica

Obbligo della Confederazione

¹ FF 2012 6899

² FF 2012 6995

³ RS 851.1

⁴ RS 101

Sezione 4 (art. 19)

Abrogata

Titolo prima dell'art. 24

Titolo quarto: Disposizioni diverse

Capitolo 1: Rimborso da parte dello Stato d'origine

Art. 24

Per il rimborso delle spese di ospedalizzazione o di ricovero in un ospizio o di altre spese di cura da parte dello Stato d'origine di uno straniero si applicano gli eventuali trattati internazionali.

Art. 25 cpv. 2 e 3, nonché art. 26 cpv. 2 e 4

Abrogati

Art. 28 cpv. 2

² Il Cantone di dimora può esigere dal precedente Cantone di domicilio una rettificazione nel senso dell'articolo 10 capoverso 2 se le autorità del Cantone di domicilio hanno indotto la persona nel bisogno a lasciare il Cantone.

Art. 30, rubrica e art. 31

Abrogati

Art. 37a Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2012

Il Cantone di origine è tenuto al rimborso delle spese assistenziali secondo il diritto anteriore soltanto se gli sono fatturate entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore quattro anni dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum o quattro anni dopo che sia stata accettata in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

Il presidente: Filippo Lombardi
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

La presidente: Maya Graf
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2013⁵.

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore l'8 aprile 2017.

27 gennaio 2015

Cancelleria federale

⁵ FF 2012 8477

